

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 65.000.

****8. 78.** (ex * 8. 119.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: — 65.000.

8. 79. (ex 8. 49.) Bianchi Clerici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

***8. 80.** (ex 8. 63.) Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Lusetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Realacci, Milana, Lettieri, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

***8. 81.** (ex* 8. 74.) Di Gioia, Villetti, Boselli, Intini, Grotto, Pappaterra, Buemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro

derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

***8. 82.** (ex* 8. 102.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tollotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Mariotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

***8. 83.** (ex 8. 32.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucollo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è prorogato fino alla data di approvazione della legge di recepimento dell'articolo 119, comma 3, della Costituzione relativo al « fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante ». Detto fondo perequativo è comunque calcolato in funzione della spesa storica al 31 dicembre 2000 delle singole Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2 — Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

8. 84. (ex 8. 90.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Bielli, Carbonella, Sinisi, Ria, Fusillo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione

di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla

manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

***8. 05.** (ex 8. 55. e 36. 068.) Fioroni, Morgando, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strut-

ture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

***8. 06.** (ex * 8. 81.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

***8. 07.** (ex 29. 078. e 29. 080.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono

alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei

beni culturali e ambientali e dei centri storici.

***8. 08.** (ex 8. 93. e 8. 149) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti).- 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma i del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento.

Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

****8. 01.** (ex* 8. 01.) Duilio, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squaglia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti) – 1. In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma i del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

****8. 02.** (ex* 8. 02.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

****8. 03.** (ex 6. 012.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca, Poggiolini, Bielli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati.

****8. 04.** (ex 6. 015.) Di Gioia, Grotto, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Villetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Per il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del territorio, i comuni ad economia prevalentemente turistica possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno sino al limite di euro 2 giornalieri per persona, calcolato sui corrispettivi dei pernotta-

menti in strutture ricettive. La deliberazione comunale determina le modalità di applicazione e di versamento del contributo e può altresì stabilire aliquote differenziate a seconda della categoria della struttura ricettiva.

8. 09. (ex 8. 133.) Marinello, Angelino Alfano, Scalia.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,00

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0005470